



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 10/10/2025

OGGETTO: Approvazione variazione alle dotazioni del bilancio di previsione triennio 2025-2027. Aggiornamento della corrispondente programmazione art. 175 d. lgs. n. 267/2000. (variazione n. 3/2025).

L'anno **duemilaventicinque** addì **dieci** del mese di **ottobre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		
MARCHETTI ANDREA	Vice Sindaco	Si		
ZAMBOLIN ANTONIO	Consigliere	Si		
BRIGNONE ENZO	Consigliere	Si		
MARCHETTI BRUNO	Consigliere	Si		
GALBARDI TIZIANO	Consigliere	Si		
MUTTI GIANLUCA	Consigliere	Si		
SALVALAI ANDREA	Consigliere	Si		
TURLA CINZIA	Consigliere	Si		
GALBARDI BORTOLO	Consigliere	Si		
GALBARDI GIOVANNI BATTISTA	Consigliere	Si		

Presenti: 11 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Bortolotti Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA C.C. n. 17 del 10/10/2025

OGGETTO: **Approvazione variazione alle dotazioni del bilancio di previsione triennio 2025-2027. Aggiornamento della corrispondente programmazione art. 175 d. lgs. n. 267/2000. (variazione n. 3/2025).**

Il Sindaco cede la parola al Segretario per l'illustrazione della variazione.

Il Segretario Comunale spiega la variazione.

Il Sindaco si sofferma sul contributo della Fondazione Cariplo.

Non si registrano ulteriori interventi.

Il Presidente del Consiglio Comunale apre le dichiarazioni di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.lgs. n.118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 27.02.2025 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 18.03.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 11.04.2025, è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 ed accertato, in base alle risultanze dello stesso, un risultato di amministrazione di euro 1.049.734,94
- con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.04.2025 è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione 2025-2027;
- con deliberazione di C.C. n. 15 del 29.07.2025 è stata approvata la variazione di assestamento generale del bilancio 2025/2027 e salvaguardia degli equilibri 2025/2027 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 2, lett. b), che stabilisce: *"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... lett. b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie";*

VISTO l'art. 175, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.lgs. n. 118/2011, i quali rispettivamente dispongono:

- al comma 1: *"Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento";*
- al comma 2: *"Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater";*

- al comma 3: *“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*
 - a) *l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
 - b) *l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
 - c) *l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
 - d) *quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
 - e) *le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
 - f) *le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
 - g) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente”;*

VISTO il d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare l'art. 42, comma 6, che prevede che: *“La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti”;*

VISTO l'art. 187, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, il quale dispone che: *“La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato, ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.”;*

RICHIAMATO il principio contabile applicato allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

ATTESO che l'art. 193, comma 1, del lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;

VISTO l'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2017 per tutti gli enti locali in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

CONSIDERATO che al fine di provvedere all'allineamento degli stanziamenti di entrata e di spesa alle sopravvenute esigenze di gestione e di investimento si rende opportuno modificare gli stanziamenti come da allegato A) garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo, come risulta dall'allegato B), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

VISTO altresì il prospetto riepilogativo degli equilibri generali di bilancio – triennio 2025-2027, debitamente aggiornato rispetto alle variazioni di bilancio che si intendono apportare con la presente deliberazione (Allegato "A", allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa);

APPURATA la possibilità tecnica della variazione e che le variazioni proposte salvaguardano l'integrità degli equilibri complessivi del bilancio;

RICHIAMATO il d.lgs. 23.06.2011 n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 42, 162 e 239 del d.lgs. n. 267/2000 nonché le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del d.lgs. n. 267/2000e allegato alla presente deliberazione (Allegato "B");

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi da parte della Responsabile dell'Area Amministrativa finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- i principi contabili generali e applicati di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011, nonché agli allegati n. 1, 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 stesso;
- il regolamento di contabilità attualmente in vigore, approvato con propria deliberazione n. 15 del 11.05.2017 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ente;

TUTTO ciò premesso,

Con voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi per alzata di mano dagli n. 11 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di apportare al bilancio di previsione triennio 2025/2027 le variazioni di competenza e di cassa di cui agli allegati prospetti predisposti dal Servizio Finanziario e analiticamente indicate nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di aggiornare il DUP 2025-2027 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2025;
4. di dare atto che il Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria provvederà all'adozione dei atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto, altresì, che:
 - la variazione di cui alla presente deliberazione è indispensabile al fine di provvedere all'allineamento degli stanziamenti di entrata e di spesa alle sopravvenute esigenze di gestione e di investimento, anche nell'ottica dell'ottimizzazione della capacità informativa degli strumenti contabili;
 - con la presente variazione vengono salvaguardati gli equilibri propri del bilancio, in ottemperanza alle prescrizioni degli artt. 162 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;
6. di pubblicare la stessa sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente.
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Successivamente, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267. con voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
f.to sig. Zatti Marco Antonio

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia